



Regione Autonoma della Sardegna

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

OGGETTO: **Azione di protezione delle produzioni ittiche negli stagni dell'Oristanese dalla predazione degli uccelli ittiofagi.
Campagna di prevenzione per l'anno 2004/2005.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 ed in particolare gli articoli 3 e 6 dello stesso;
- VISTE le relative norme di attuazione ed in particolare il D.P.R. 19 giugno 1979 a 348, art. 1 - 6° comma;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 a 1, art. 14 sull'organizzazione amministrativa della Regione;
- VISTA la Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli acquatici (79/409/CEE) e successive modifiche ed integrazioni che, in particolare all'art. 2, prevede l'adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli ad un livello che corrisponda, in particolare, alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;
- VISTA la legge 29 luglio 1998, n. 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" che:
- all'art. 2 - (attuazione normativa statale e regionale) definisce l'attuazione del recepimento della normativa nazionale e comunitaria in materia tra cui la Direttiva 79/409/CEE prima richiamata;
 - all'art. 6 - (cattura e abbattimento autorizzati) determina, al 1° comma lett. e) ed f), le procedure di controllo delle popolazioni che hanno incidenza negativa sulle popolazioni zoo agro pastorali ed ittiche;



Regione Autonoma della Sardegna

- CONSIDERATO** che le zone umide della Sardegna sono interessate da diversi anni nel periodo autunno-inverno da una consistente presenza di uccelli ittiofagi svernanti, in prevalenza cormorani, le cui popolazioni si attestano su valori costanti pari a circa 10.000 unità, con picchi anche di 12/13.000 unità, come testimoniato dai dati acquisiti dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente nell'ambito dei censimenti annuali sull'avifauna acquatica;
- CONSIDERATO** il danno che le predazioni di detti uccelli arrecano alle produzioni ittiche, come evidenziato dalle ricerche scientifiche effettuate dall'Università degli Studi di Cagliari negli stagni dell'Oristanese e dai dati raccolti a livello nazionale ed europeo (vedasi da ultimo il rapporto del Gruppo di lavoro incaricato dal Ministero per le Politiche Agricole);
- VISTO** il decreto assessoriale n° 39/V del 17 novembre 2003 con il quale sulla base delle motivazioni in fatto e in diritto, che si assumono confermate nel presente decreto, e' stata descritta e ratificata l'azione d'intervento regionale a protezione delle produzioni ittiche dalle predazioni degli uccelli ittiofagi, per la stagione 2003/2004, basata sull'azione di disturbo associata a ridotti abbattimenti;
- VISTI** gli esiti positivi dell'intervento negli anni 2003/2004 e precedenti che hanno comportato una riduzione delle presenze di cormorani negli stagni e limitato i danni alle produzioni ittiche;
- VISTI** gli esiti dei censimenti specifici delle popolazioni di cormorano e i dati generali sui censimenti dell'avifauna acquatica svernante in Sardegna da cui si evince una presenza considerevole di popolazione di uccelli ittiofagi;
- SENTITO** il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 29 novembre 2004, il quale ritiene necessario proseguire l'attività di prevenzione dei danni causati dalle popolazioni di cormorano presenti nei compendi ittici, con le stesse modalità previste nel provvedimento autorizzativo dello scorso anno, sempreché le Amministrazioni Provinciali comunichino tempestivamente i dati relativi alla presenza di tale specie nei compendi ittici interessati, e che tale presenza non risulti inferiore al numero di esemplari censito nei mesi di ottobre e novembre del 2003;
- VISTI** i dati dei censimenti, effettuati nelle zone umide dell'Oristanese, come comunicato dall'Amministrazione Provinciale di Oristano con la nota n° 2260 del 30.11.2004, che segnala la presenza di circa 3.000 cormorani nel mese di ottobre e di circa 5.000 cormorani nel mese di novembre c.a.,
- RITENUTO** di dover promuovere ogni utile azione di prevenzione per i gravi danni alla pesca in detti compendi attraverso il controllo delle specie selvatiche in argomento anche nelle zone protette sulla base della vigente legislazione in materia;



Regione Autonoma della Sardegna

- RILEVATO** dalle precedenti azioni, che nei compendi ittici della Sardegna sia per l'estensione che per la conformazione geografica degli stessi risulta di fatto impraticabile l'utilizzo dei metodi ecologici (come indicato nel rapporto del Gruppo di lavoro incaricato dal Ministero per le Politiche Agricole) volti al controllo selettivo delle popolazioni;
- CONSIDERATO** che l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (I.N.F.S.), già chiamato ad esprimere le proprie valutazioni sull'azione regionale, preso atto delle situazioni locali, ha espresso parere per la messa in atto di interventi di prevenzione associati ad abbattimenti di piccola entità;
- CONSIDERATO** che l'I.N.F.S., con la nota n° 8444/T-A16 del 06.12.2004 ha comunicato che gli eventuali abbattimenti debbano essere effettuati esclusivamente da terra al solo scopo di rafforzare l'effetto deterrente dei metodi ecologici impiegati per il disturbo e l'allontanamento dei cormorani;
- VISTA** la nota dell'Istituto Regionale della Fauna Selvatica;
- RITENUTO** di dover trasferire la metodologia d'intervento di cui ai precedenti piani 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 nell'ambito di un'azione preventiva a protezione dei compendi ittici da effettuarsi all'arrivo delle popolazioni di cormorano al fine di evitarne l'insediamento e di provocare pertanto l'immediato allontanamento degli stessi;
- CONSIDERATO** che tra i vantaggi di tale azione oltre i già conosciuti effetti di cui sopra, possono essere ascritti anche la minore incidenza, come numero di capi abbattuti, sulla popolazione in fase migratoria;
- RITENUTO** pertanto di dover individuare il numero dei capi abbattibili nella percentuale del 5% (misura massima consentita) della popolazione presente negli stagni (compendi ittici) e che detti abbattimenti debbano essere effettuati principalmente da terra, ed in caso di accertata inefficacia, da accertarsi da parte della Provincia competente e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, eccezionalmente da imbarcazioni;
- CONSIDERATO** che l'efficacia e la valutazione dei risultati dipendono da un attento monitoraggio delle popolazioni presenti e dagli effetti dell'azione di prevenzione per cui si rende necessario mantenere un adeguato sistema di controllo attraverso gli esperti del settore, che dovrà essere attivato dalle rispettive Amministrazioni Provinciali;



Regione Autonoma della Sardegna

CONSIDERATO che riassuntivamente l'azione in argomento, per la costanza dei suoi elementi e presupposti che la caratterizzano e precisamente:

- flusso migratorio delle popolazioni di cormorani;
- inefficacia di misure specifiche di controllo selettivo su base ecologica e di protezione dell'attività di pesca, praticabili negli stagni della Sardegna,
- positività dei risultati ottenuti con gli abbattimenti;
- controllo dell'azione dell'Amministrazione Regionale attraverso il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A);
- supporto di un sistema organizzato di censimenti attuato attraverso personale qualificato;

viene ad assumere rilevanza istituzionale oltrechè socio-economica e scientifica;

RITENUTO di dover attivare, per quanto in precedenza espresso, la campagna di protezione alle produzioni ittiche nei compendi dell'Oristanese per la stagione 2004/2005.

DECRETA

ART. 1. A tutela della produzione ittica, negli stagni dell'Oristanese, dall'azione predatrice degli uccelli ittiofagi (cormorani) è autorizzato apposito intervento da eseguirsi con sistemi di prevenzione e di dissuasione associati all'abbattimento degli stessi uccelli, articolato secondo le sotto specificate prescrizioni e modalità di attuazione.

ART. 2. L'azione di protezione è finalizzata, in modo prioritario ed essenziale, all'allontanamento dei cormorani dagli stagni costieri dell'Oristanese, in particolare nei seguenti compendi ittici:

- Stagno e Valle di Marceddi;
- Stagno di Corru S'Ittiri e Stagno di Corru Mannu;
- Stagno di S'Ena Arrubia;
- Stagno di S. Giusta e aree limitrofe;
- Stagno di Mistras — Stagno di Cabras e zone limitrofe;
- Stagno di Is Benas.

Per il raggiungimento del suddetto obiettivo, l'azione di salvaguardia, attivata attraverso gli abbattimenti effettuati prioritariamente da terra ed in caso di inefficacia, da accertarsi da parte della Provincia competente e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, da imbarcazioni, al fine di ottenere effetti maggiormente dissuasivi, deve:

- essere svolta contestualmente, nei diversi compendi ittici prima individuati;
- avere carattere continuativo;

avvenire all'atto e nelle zone di predazione.



Regione Autonoma della Sardegna

- ART. 3. L'abbattimento dei capi di cui al precedente articolo, per un'azione rafforzativa, dovrà essere associato ai sottoelencati interventi di tipo preventivo:
- emissioni acustiche deterrenti (cannoni a gas e spari a salve);
 - strutture fisiche di protezione, ove praticabili (reti, corde e cavi metallici, sistemati nelle peschiere o in bacini di ridotta ampiezza).
- ART. 4. In considerazione degli obiettivi del presente piano di intervento, sulla scorta del richiamato monitoraggio effettuato dalla Amministrazione Provinciale di Oristano, il competente Servizio Territoriale del C.F.V.A. di Oristano avvierà la campagna di prevenzione fissando il numero massimo degli abbattimenti per i mesi di dicembre 2004, gennaio e febbraio 2005, nella misura del 5 % degli esemplari censiti dalla su indicata Amministrazione.
- ART. 5. Gli abbattimenti saranno effettuati, sotto il controllo del predetto Servizio Territoriale del C.F.V.A., che provvederà a detta azione con proprio personale e avvalendosi dei pescatori-conduttori della gestione dei compendi ittici sui quali si attuano i piani medesimi, di eventuali guardie venatone dipendenti dell'Amministrazione Provinciale e di Guardie comunali dei Comuni territorialmente interessati.
- I soggetti di cui al precedente comma devono essere muniti di regolare licenza per l'esercizio venatorio.
- ART. 6. L'azione di abbattimento sarà interrotta anticipatamente, in caso di raggiungimento dell'obiettivo di allontanamento dei cormorani prima del 28 febbraio 2005. In ogni caso, alla fine dell'operazione (28 febbraio 2005), si procederà alla verifica della consistenza delle popolazioni di cormorano ed alla definizione delle successive fasi dell'azione di protezione eventualmente da adottarsi.
- ART. 7. La predetta verifica sarà valutata dalla Regione che dovrà avvalersi di apposito organismo di controllo composto da rappresentanti dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, della Amministrazione Provinciale di Oristano e dell'I.N.F.S. e della categoria di pescatori, nonché da ricercatori universitari ed esperti.
- ART. 8. Degli abbattimenti effettuati dovrà essere redatto apposito rapporto a cura del predetto Servizio Territoriale del C.F.V.A..
Lo stesso Servizio procederà alla verifica giornaliera dei capi abbattuti e all'acquisizione degli eventuali anelli di identificazione nonché alla compilazione del resoconto consuntivo secondo il prospetto fornito dall'I.N.F.S..
I capi abbattuti con anelli di identificazione devono essere conservati.
Il presente decreto è immediatamente operativo e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda.

Cagliari, li 14.12.2004



Regione Autonoma della
Sardegna

L'Assessore
Dr. Antonio Dessì

Geom. P.O./Resp.Sett.IRFS
Geom. F.G./Resp.Sett.TFAV
Dr. A.S./Dir.Serv.CNHFV
Dr. A.DM./Dir.Gen.
Camp. Abbat. 2004/05